

DELIBERA N. 272/11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALL'ASSOCIAZIONE TELEITALIA (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN
AMBITO LOCALE TELEITALIA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 38, COMMA 9
D.LGS. 31 LUGLIO 2005 N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

PREMESSO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, in data 12 aprile 2011, a seguito delle attività di monitoraggio d'ufficio relativamente al periodo 21-27 gennaio 2011, ha accertato la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05 da parte

dell'associazione Teleitalia esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleitalia con sede in San Fili (CS) alla via San Giovanni, 7;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha contestato, in data 18 aprile 2011, e notificato, in data 20 aprile 2011, alla predetta società la violazione dell'art. 38, comma 5 del d.lgs. n. 177/05, *“soltanto per lo sfioramento orario dei soli spot pubblicitari”*; in particolare, dalle tabelle allegate al predetto atto di contestazione emerge che;

- a) Giorno 21 gennaio 2011: fascia oraria 10.00-11.00 sfioramento pari al 56,38%; fascia oraria 11.00-12.00 sfioramento pari al 50,25%; fascia oraria 20.00-21.00 sfioramento pari al 62,42%; fascia oraria 21.00-22.00 sfioramento pari al 44,81%;
- b) Giorno 22 gennaio 2011: fascia oraria 8.00-9.00 sfioramento pari al 27,74%; fascia oraria 10.00-11.00 sfioramento pari al 53,42%; fascia oraria 11.00-12.00 sfioramento pari al 51,05%;
- c) Giorno 24 gennaio 2011: fascia oraria 21.00-22.00 sfioramento pari al 31,34%;
- d) Giorno 25 gennaio 2011: fascia oraria 20.00-21.00 sfioramento pari al 37,63%; fascia oraria 21.00-22.00 sfioramento pari al 38,89%;
- e) Giorno 26 gennaio 2011: fascia oraria 10.00-11.00 sfioramento pari al 36,61%; fascia oraria 20.00-21.00 sfioramento pari al 53,43%; fascia oraria 21.00-22.00 sfioramento pari al 30,12%;
- f) Giorno 27 gennaio 2011: fascia oraria 10.00-11.00 sfioramento pari al 52,93%; fascia oraria 11.00-12.00 sfioramento pari al 46,08%; fascia oraria 20.00-21.00 sfioramento pari al 60,47%; fascia oraria 21.00-22.00 sfioramento pari al 53,1%;

RILEVATO che l'associazione Teleitalia, in sede di audizione in data 23 giugno 2011, *“ha visionato le registrazioni relative alla contestazione in parola”*;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva datata 27 giugno 2011, ha chiesto *“l'annullamento della contestazione visto il numero così elevato di errori procurato dal VS software di conteggio pubblicità quindi non attendibile. In mero subordine la verifica in contraddittorio l'osservanza dei limiti legali”* e, al contempo, la visione in contraddittorio della programmazione televisiva oggetto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, con nota del 4 luglio 2011 (Ns. prot. n. 0034189 del 5 luglio 2011), nel confermare, a seguito di un'ulteriore verifica, *“le infrazioni a suo tempo contestate”* all'emittente televisiva Teleitalia, ha affermato che *“l'unica differenza è da individuarsi nel fatto che le nostre registrazioni sono sfasate di circa nove minuti rispetto a quanto indicato nell'estratto del registro dei programmi e confermato dallo stralcio delle registrazioni fornite dall'emittente allegate alle predette memorie difensive, ma ciò nonostante, pur computando i nove minuti, resta incontestabile lo sfasamento pubblicitario accertato”*; inoltre, il predetto Comitato ha precisato che *“alcuni spot non sono stati segnalati a causa di assenza e/o disturbi audio video sulle nostre registrazioni Tanto precisato, per ovviare ad eventuali ulteriori contestazioni.....”* il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria *“aderirebbe alla revisione in contraddittorio dei programmi registrati”*;

RILEVATO che, su richiesta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità (prot. n. 0000899 dell'11 luglio 2011), è stata disposta, nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2011, la proroga di 60 giorni del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio in esame, per consentire al predetto Comitato di espletare i suddetti adempimenti istruttori;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, nel trasmettere a questa Autorità con nota (prot. n. 0038126) pervenuta in data 22 luglio 2011 il verbale di audizione datato 14 luglio 2011, ha comunicato la mancata comparizione del legale rappresentante della predetta società all'audizione stessa e, al contempo, ha sottolineato che *“per mero errore materiale nell'atto di contestazione notificato alla controparte è stato indicato il comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 in luogo del comma 9”* e ha proposto a questa Autorità, di adottare *“in ossequio al principio della conservazione degli atti un provvedimento di rettifica”*; come risulta dal verbale trasmesso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria in allegato alla nota (prot. n. 0042164) pervenuta in data 10 agosto 2011 a questa Autorità, in sede di audizione, il giorno 29 luglio 2011, la parte non ha preso visione del contenuto delle registrazioni della programmazione televisiva contestata, ma ha chiesto *“di poter conoscere il sistema software di registrazione e relativa omologa Ministeriale a data odierna”*;

RILEVATO che, allo stato degli atti, l'errato riferimento normativo sopra indicato, ha costituito una mera irregolarità incapace di inficiare la validità dell'atto di contestazione, perciò, da considerare legittimo sin dall'origine, ove opportunamente rettificato al fine di garantire l'eventuale esercizio integrativo del diritto di difesa, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, con nota del 26 luglio 2011 (prot. n. 38835-U) ha invitato il predetto Comitato ad adottare il provvedimento di rettifica in questione;

RILEVATO che il predetto Comitato, con nota (prot. n. 0039648) pervenuta in data 28 luglio 2011, ha trasmesso a questa Autorità il provvedimento di rettifica datato 21 luglio 2011 della contestazione n. 4/11/Zag del 18 aprile 2011 e, poi, notificato alla parte in data 29 luglio 2011;

RILEVATO che non risulta, allo stato attuale della documentazione in atti, la trasmissione da parte dell' associazione Teleitalia di alcuna memoria o documentazione difensiva integrativa ad esito della notifica della rettifica dell'atto di contestazione;

RILEVATO che il predetto Comitato, con nota (prot. n. 0042164) pervenuta in data 10 agosto 2011, ha proposto a questa Autorità *“di irrogare la sanzione nel minimo edittale in considerazione del fatto che si tratta della prima violazione in materia di pubblicità commessa dall'emittente e che la stessa ha carattere comunitario”*;

CONSIDERATO che le emittenti televisive operanti in ambito locale sono tenute a trasmettere messaggi pubblicitari televisivi in misura non eccedente il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione, ai sensi dell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva locale Teleitalia integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, nel corso della programmazione televisiva andata in onda i giorni 21, 22, 24, 25, 26 e 27 gennaio 2011 e che, pertanto, la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria risulta meritevole di accoglimento;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00)al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, in quanto, pur considerando la natura obiettiva dell'illecito realizzato consistente nel superamento dei limiti di affollamento pubblicitario, ai sensi dell'art. 38, comma 9 citato e che il superamento dei predetti limiti di affollamento pubblicitario si è verificato in più giornate di programmazione televisiva, tuttavia si deve tener conto del carattere comunitario dell'emittente televisiva Teleitalia priva di scopo di lucro;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 17.561,00 (diciassettemilacinquecentosessantuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 17) nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 21, 22, 24, 25, 26 e 27 gennaio 2011, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

all'associazione Teleitalia esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Teleitalia con sede in San Fili (CS) alla via San Giovanni, 7 di pagare la sanzione amministrativa di euro 17.561,00 (diciassettemilacinquecentosessantuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 272/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 272/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 12 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola